

□ Interrogazione n. 799

presentata in data 17 maggio 2012

a iniziativa del Consigliere Cardogna

“Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) come disposto dall'art. 32 della legge n° 41 del 28/02/1986 e dall'articolo 5 della legge regionale delle Marche n° 52 del 27/04/1990 ”

a risposta Orale

Premesso:

che ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione della Repubblica italiana: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo... e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” e considerato che l'articolo 1 comma 1 lettera a) della legge 104 del 1992 così recita: “La Repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società”;

che ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana ...” e considerato che l'articolo 1 comma 1 lett. b) della legge 104 del 1992 così recita: “La Repubblica previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali”;

che ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti...” e dell'articolo 19 della legge 833 del 1978: “Le unità sanitarie locali provvedono alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, di cura e di riabilitazione e di medicina legale...”, considerato inoltre che l'articolo 1 comma 1 lettera c) della legge 104 del 1992 così recita: “La Repubblica persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata”;

che ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione: “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale...” e considerato che l'articolo 1 comma 1 lettera d) della legge 104 del 1992 così recita: “La Repubblica predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata”.

Constatato:

che ai fini dell'attuazione delle premesse di cui sopra e in particolare in attuazione dei principi costituzionali di non discriminazione e di pari opportunità, si devono promuovere delle iniziative intese a rimuovere gli ostacoli che ancora oggi impediscono o rendono difficoltosa la piena partecipazione delle persone in situazione di disabilità alle attività economiche e sociali;

che per le persone in condizione di disabilità gli ostacoli che limitano i loro diritti sono rappresentati prevalentemente da quegli ostacoli di natura architettonica, le cosiddette barriere architettoniche, che ne pregiudicano la loro mobilità e quindi la loro libertà di spostamento in modo autonomo;

che una barriera architettonica è un qualunque elemento costruttivo che impedisce o limita gli spostamenti o la fruizione di servizi, in particolar modo a persone disabili, con limitata capacità motoria o sensoriale;

Considerato:

che al fine di attuare i dettami costituzionalmente garantiti, lo Stato italiano nel corso di questi ultimi decenni ha emanato una serie di norme legislative atte a tutelare i diritti dei

disabili e in particolare per l'abbattimento delle barriere architettoniche, come la legge 41 del 28 febbraio 1986, dove l'articolo 32 così recita:

- comma 21: per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, (sostituito dal DPR 503/1996) dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge (entro cioè il 28 febbraio 1987);
- comma 22: per gli interventi di competenza dei comuni e delle provincie, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione;

che la legge quadro 104 del 5 febbraio 1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate all'articolo 24 così recita:

- Comma 9: i piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.

Visto:

che La Regione Marche ha recepito la normativa nazionale in materia, con la legge 52 del 27 aprile 1990 che prescrive una serie di adempimenti tra i quali quelli previsti dall'articolo 5:

- comma 2: la Giunta regionale provvede a richiedere alle Amministrazioni comunali e provinciali copia dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici e delle opere in loro possesso, già esistenti alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
- comma 3: la Giunta regionale provvede, ai sensi del comma 22 dell'articolo 32 della citata legge 41/1986, alla nomina dei commissari per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche;
- comma 4: la Giunta regionale presenta al Consiglio per l'approvazione il piano di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici regionali ad uso pubblico;

che il mancato rispetto di queste norme legislative da parte degli enti locali è un grave inadempimento degli obblighi di legge;

che molte associazioni regionali intraprendono iniziative per riconoscere e tutelare i diritti dei disabili contro ogni forma di discriminazione, recentemente è stata posta l'attenzione sui PEBA dalla Cellula di Ancona dell'Associazione Luca Coscioni, attraverso un comunicato stampa del 21 aprile 2012, ripreso dai quotidiani locali il 22 e 23 aprile 2012.

INTERROGA

Il Presidente e la Giunta regionale per conoscere:

- 1) se la Regione Marche, per quanto riguarda gli edifici di propria competenza (sedi istituzionali, uffici, immobili del servizio sanitario regionale: ospedali, poliambulatori uffici ecc.), ha adottato il piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) così come prescritto dal comma 4 articolo 5 della Legge Regionale n° 52 del 1990 così come prescritto della legge nazionale n° 41 del 1986;
- 2) se la Regione Marche ha chiesto alle Amministrazioni comunali e provinciali copia dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche degli edifici e delle opere in loro possesso, già esistenti alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come prescritto dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 52 del 1990, recependo i dettami della legge nazionale n° 41 del 1986;
- 3) quali Amministrazioni non hanno adottato il PEBA e la motivazione del mancato adempimento;
- 4) se nelle Amministrazioni che non hanno adottato il PEBA entro il 27 febbraio 1987, così come prevede il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 52 del 1990, ai sensi del

comma 22 dell'articolo 32 della legge 41/1986, la Regione Marche ha provveduto alla nomina dei commissari per l'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche e, nel caso in cui non l'avesse fatto, entro quanto tempo ottempererà a quanto previsto.